

**DECRETO 5 marzo 2007**

**Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n.144, e successive modificazioni, per l'anno 2006.**

*(Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2007)*

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n.341 del 1995, modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n.144 che prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2006, con il quale, per l'anno 2005, la predetta riduzione e' stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n.341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n.341, nella misura dell'11,50 per cento;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, e' confermata, per l'anno 2006, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della  
previdenza sociale  
Damiano

Il Ministro dell'economia e delle  
finanze  
Padoa Schioppa